



# Emanata l'attesa circolare sulla "rottamazione" delle cartelle: definibili i carichi contenenti solo sanzioni

9 MARZO 2017



È stata emanata ieri sera la [Circolare 8 marzo 2017, n. 2/E](#), contenente chiarimenti sulla disciplina dettata per la definizione agevolata dei ruoli, introdotta dall'[art. 6](#) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#). L'Agenzia precisa, tra l'altro, che sono definibili i carichi contenenti solo somme dovute a titolo di sanzioni, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Anche in questi casi, per poter beneficiare della definizione agevolata, il debitore deve presentare la dichiarazione di adesione alla procedura entro il 31 marzo

2017. Si esaminano i principali aspetti trattati dal documento, che si riferisce esclusivamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dall'Agenzia delle Entrate.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA dei RUOLI: gli ULTIMI CHIARIMENTI delle ENTRATE

SOMME DOVUTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitale</li> <li>• Interessi</li> <li>• Aggio calcolato in misura proporzionale</li> <li>• Spese dovute all'agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione</li> </ul>
SOMME NON DOVUTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie</li> <li>• Interessi di mora</li> </ul>
CARICHI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crediti non affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2016</li> <li>• Crediti oggetto di provvedimento di sgravio</li> </ul> <p><b>⚠ Attenzione</b></p> <p>I carichi si intendono "affidati" quando sono stati trasmessi all'agente della riscossione e di conseguenza sono usciti dalla disponibilità dell'ente creditore. Sul punto, cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2011, <a href="#">n. 99696</a> (relativamente agli accertamenti esecutivi) e il <a href="#">D.M. 3 settembre 1999, n. 321</a> (per i carichi iscritti a ruolo).</p> <p><b>Ruoli telematici</b></p> <p>Rientrano nell'ambito applicativo della definizione anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017, in quanto sono stati effettivamente trasmessi all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.</p>
CARICHI SINGOLI	<p>Il debitore può definire singoli carichi tra quelli iscritti a ruolo o affidati nel periodo indicato; quindi non è tenuto a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Ai fini in esame, per "singolo carico" deve intendersi la singola partita di ruolo; la "partita" costituisce quindi l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione. Non è invece possibile definire parzialmente la "partita", di norma composta da più "articoli di ruolo" (tributi, sanzioni, interessi, ecc.).</p>

## DEFINIZIONE AGEVOLATA dei RUOLI: gli ULTIMI CHIARIMENTI delle ENTRATE

<p>CARICHI COSTITUITI SOLO da SANZIONI</p>	<p>Sono compresi nell'ambito applicativo della definizione agevolata.</p>
<p>CREDITI TRIBUTARI SORTI in uno STATO UE (o OCSE)</p>	<p>I relativi carichi sono esclusi dall'istituto in esame.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Stessa conclusione per i carichi derivanti da crediti tributari sorti in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione.</p> <hr/>
<p>SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE</p>	<p>I relativi carichi sono esclusi dalla definizione agevolata; si tratta delle sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria.</p> <p>Esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sanzioni di cui all'art. 3, commi <a href="#">3</a> e <a href="#">5</a>, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modifiche dalla <a href="#">legge 23 aprile 2002, n. 73</a> (impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato);</li> <li>• sanzioni comminate ai soggetti (pubblici e privati) che hanno irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici.</li> </ul> <p><b>Sanzioni agli intermediari abilitati</b></p> <p>Hanno natura tributaria le sanzioni previste nei confronti dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli <a href="#">7-bis</a> e <a href="#">39</a> del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché all'art. 1, commi <a href="#">33</a> e <a href="#">34</a>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Al riguardo, la circolare in commento esclude tuttavia dalla definizione le sanzioni applicabili alle violazioni di cui ai citati articoli <a href="#">7-bis</a> e <a href="#">39</a> del D.Lgs. n. 241/1997 qualora il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2007.</p>
<p>PERFEZIONAMENTO della DEFINIZIONE</p>	<p>La definizione si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; non rilevano quindi né la presentazione della dichiarazione, né il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale).</p>
<p>CARICHI in CONTENZIOSO</p>	<p>L'impegno a rinunciare non corrisponde alla rinuncia al ricorso (di cui all'<a href="#">art. 44</a> del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La definizione resta valida anche nel caso in cui il contribuente non abbia assunto formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio in sede di dichiarazione di adesione, ma abbia comunque provveduto a versare quanto richiesto ai fini del perfezionamento della sanatoria.</p> <hr/> <p><b>Richiesta di rinvio</b></p> <p>Nel caso in cui il contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata e chiedi un rinvio della trattazione della controversia, l'Ufficio "non è opportuno che si opponga", salvo che la richiesta risulti dilatoria.</p> <p>Esempi di richiesta dilatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il carico oggetto della controversia tributaria pendente è escluso dalla definizione agevolata;</li> <li>• l'udienza per la trattazione è stata fissata in una data successiva al termine entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione;</li> <li>• la dichiarazione è già stata presentata e l'udienza per la trattazione è stata fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto al pagamento in un'unica soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti</li> </ul>

## DEFINIZIONE AGEVOLATA dei RUOLI: gli ULTIMI CHIARIMENTI delle ENTRATE

VERSAMENTI  
OMESSI o  
IRREGOLARI

Nel caso in cui alla data del 24 ottobre 2016 fosse in corso un piano di dilazione, il mancato perfezionamento della definizione può comportare conseguenze differenti. In particolare, a luglio 2017 (data fino alla quale sono sospesi i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016):

- **Contribuente ha versato correttamente la prima o unica rata:** la dilazione è automaticamente revocata.
- **Contribuente non ha versato correttamente la prima o unica rata:** la definizione è inefficace e il debito non potrà più essere rateizzato. Sarà comunque possibile riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.
- **Contribuente non ha versato (oppure ha versato tardivamente o in misura insufficiente) una delle rate diverse dalla prima:** la definizione è inefficace e il debito non può essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione. Non sarà neppure possibile riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione.